

DICHIARAZIONI

Conti correnti e depositi esteri senza monitoraggio fino a 10.000 euro

di **Nicola Fasano**

Con la legge di conversione del D.L. 4/2014 (approvata definitivamente dal Senato e a breve oggetto di pubblicazione in G.U.) se da un lato sono state **stralciate** le misure in tema di “**voluntary disclosure**” che seguiranno un binario **autonomo** tramite un disegno di legge *ad hoc* che, quanto meno nella versione iniziale, dovrebbe ricalcare il testo precedente, dall'altro con una modifica all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990, solleva dall'obbligo di monitoraggio fiscale i **depositi** e i **conti correnti** costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo** raggiunto nel corso del periodo di imposta **non sia superiore a 10.000 euro**.

In attesa di verificare la norma come pubblicata in GU, l'esonero riguarda i **sol**i conti correnti e depositi, **indipendentemente dal Paese** nel quale sono detenuti, che **durante il periodo di imposta** non abbiano superato il limite di 10.000 euro. **Nessuna soglia** si applica quindi per tutte le attività **patrimoniali** e quelle **finanziarie diverse** da conti correnti e depositi bancari.

Il **valore** di riferimento al di sotto del quale scatta l'esonero dalla compilazione dell'RW sembra essere quello **massimo** (e non la giacenza media) raggiunto nel corso dell'anno da **tutti** i conti e depositi esteri detenuti nel corso del periodo di imposta dal contribuente.

Andrà verificata, peraltro, **l'entrata in vigore** della disposizione che dovrebbe riguardare già il periodo di imposta 2013 e dunque il prossimo modello Unico 2014. Se sarà confermato, ovviamente, le Entrate dovranno rimettere mano all'RW quanto prima visto che la stagione dichiarativa sta entrando nel vivo.

Peraltro, come noto, nell'RW di quest'anno sono confluite anche l'IVIE e l'IVAFE. Per quest'ultima vige l'esonero da tassazione nel caso di **conti correnti** e **libretti di risparmio** la cui **giacenza media annuale** (e non il valore massimo) non abbia superato i **5.000 euro**, avendo riguardo alla giacenza media **complessiva** di tutti i conti e libretti intrattenuti presso il **medesimo intermediario**. Oltre tale soglia, per conti correnti e libretti di risparmio si applica **l'imposta in misura fissa** pari a 34,20 euro, indipendentemente dal Paese in cui sono detenuti. Negli **altri casi**, in cui rientrano anche i **conti deposito** che ai fini dell'esonero dal monitoraggio fiscale sono invece assimilati ai conti correnti, l'IVAFE è dovuta nella **misura dello 0,15%** (0,2% dal periodo di imposta 2014) del valore rilevato al **termine del periodo di imposta** (o, nel caso di dismissione in corso d'anno, del valore rilevato al termine del periodo di detenzione).

L'imposta non deve essere versata se di **importo inferiore a 12 euro** considerando tutte le attività finanziarie detenute.

Pare evidente, in sostanza, come vi sia un **doppio binario** monitoraggio fiscale/IVAFE che di certo non semplifica gli adempimenti dei contribuenti.

Così, per esempio, se immaginiamo un contribuente che abbia solo un **conto deposito** estero con un **valore massimo di 11.000 euro** nel corso del periodo di imposta, ma un **valore al termine del periodo di imposta pari a 5.500 euro**, questi dovrà indicarlo ai fini del monitoraggio fiscale, ma non dovrà assolvere l'IVAFE (perché inferiore a 12 euro).

Viceversa potrà accadere che un **conto corrente** con un valore massimo nel corso del periodo di imposta inferiore a 10.000 euro, ma con **giacenza media pari a 6.000 euro**, **dovrà scontare l'IVAFE nella misura di 34,20 euro**, anche se è escluso dal monitoraggio. Insomma la novità legislativa pare essere un'altra prova della **difficile "convivenza"** fra monitoraggio fiscale e IFAFE nel medesimo quadro dichiarativo.